



GOVERNATORATO

DIREZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE

CORPO DELLA GENDARMERIA

RELATA DI NOTIFICA

I sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Alessandrini Costanzo e Gauzzi Broccoletti Gianluca, rispettivamente Dirigente e Vice Commissario del Corpo della Gendarmeria Vaticana, in data 19 giugno 2017 alle ore 15:00 danno atto di notificare al Revisore Generale, Dott. Libero Milone, nato a L'Aja (Paesi Bassi) il 16 luglio 1948, il Decreto di Perquisizione e Sequestro inerente al Procedimento Penale n. 3/16 R.P.d.G.R. disposto dal Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, consegnandone copia al medesimo.

Firma per ricevuta




Firma dei notificatori





UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Prot. n. 3/16 R.P.d.G.R.



IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Decreto di perquisizione e sequestro

Il Promotore di Giustizia, nel procedimento penale N° 3/16 R.P.d.G.R.

- vista l'informativa della Gendarmeria n. 61/Ris/2017 e gli allegati in essa contenuti e le precedenti trattazioni in essa richiamati;
- ritenuto che gli elementi raccolti dalla Polizia Giudiziaria nell'articolata indagine sviluppatasi in oltre sette mesi hanno permesso di evidenziare che l'Ufficio del Revisore Generale possa aver posto in essere condotte illecite tendenti all'acquisizione di informazioni di carattere personale su Autorità di Governo della Sede Apostolica ovvero di altri soggetti a servizio della stessa, utilizzando attività di indagine in palese violazione alle disposizioni indicate nello Statuto istitutivo dell'Ufficio del Revisore Generale che tali attività possano costituire la formazione di particolari dossier il cui possesso non è consentito, la cui divulgazione è vietata ed il cui reperimento è fraudolento;

Ritenuto altresì che:

- come mezzo al detto fine, il Revisore Generale risulta aver affidato a soggetti esterni, non autorizzati (né da lui autorizzabili) nello Stato, il compito di svolgere le citate attività di indagine, addirittura nei confronti di soggetti apicali dell'ordinamento vaticano; attività ordinariamente di esclusiva pertinenza della Polizia Giudiziaria sotto il controllo e previa autorizzazione dei competenti organi Giudiziari;

Ritenuto altresì che:

- I poteri di vigilanza cartolare sono dettagliatamente descritti e perimetrati ed in particolare il Revisore può richiedere agli enti e alle amministrazioni "ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante" (cfr. art. 4 e segg. dello Statuto).

h
R. G. G. G.

- La norma circoscrive quindi il potere di acquisizione documentale sotto un duplice profilo oggettivo e funzionale:
Oggettivo: la documentazione deve avere natura finanziaria o amministrativa. Nessun altro tipo di documento può essere richiesto.
Funzionale: la documentazione deve essere rilevante per l'attività di revisione svolta dall'Ufficio.
- I poteri ispettivi hanno un più significativo limite funzionale, potendo essere esercitati solo "ove necessario". La norma parla inoltre di ispezioni "in loco" consentendo quindi l'accesso agli Enti e alle Amministrazioni da parte dei funzionari dell'Ufficio.

In tal modo, infatti, si è voluto trovare, evidentemente, un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e efficienza degli Enti e delle Amministrazioni e quelle di accertamento del Revisore.

- Ogni attività che oltrepassi i limiti, individuati con grande chiarezza e precisione, dallo Statuto viola la normativa e si appalesa illegittima o illecita.
- L'Ufficio del Revisore può pertanto svolgere esclusivamente attività di verifica sugli Enti e sulle Amministrazioni attraverso poteri di vigilanza cartolare da realizzarsi attraverso la richiesta documentale di atti e informazioni e, ricorrendone i presupposti, attraverso poteri di vigilanza ispettiva da svolgersi mediante l'accesso dei funzionari presso gli Enti e le Amministrazioni.
- Non è certamente consentita dallo Statuto un'attività di indagine che abbia ad oggetto le persone e non sono consentite tecniche di accertamento delle violazioni diverse da quelle indicate nello statuto. Tecniche di indagine invasive delle privacy delle persone sono consentite solo alla Magistratura e alla Polizia giudiziaria nei casi, con le procedure e con le garanzie espressamente previste.
- Da nessuna norma dello Statuto emerge l'attribuzione di poteri di indagine sulla vita delle persone né tali tipi di indagine sono attribuite ad Autorità analoghe dei Paesi occidentali atteso che la Convenzione dei diritti dell'Uomo, numerose convenzioni internazionali e la generalità delle Costituzioni prevedono forme di tutela specifica della vita degli individui.
- Le conseguenti attività svolte sono state remunerate, per iniziativa dello stesso committente, utilizzando risorse dell'APSA e di altri organismi destinate ad altre finalità: il che ha determinato una vera e propria distrazione configurabile come peculato data la qualifica di Pubblico Ufficiale del Milone;

VISTI

L. R. G. M. M.

l'art. 175 c.p. così sostituito dall'art. 19 della L. IX del 11 luglio 2013,
l'art. 168 c.p. così sostituito dall'art. 13 della sopracitata Legge
l'art. 233 e seguenti, 237 e seguenti c.p.p.

ORDINA

La perquisizione degli Uffici del Revisore Generale, con particolare riferimento ai locali in uso al Revisore, ai Revisori Aggiunti e alla Segretaria Personale del Revisore e da estendersi ad ogni altro locale ritenuto necessario ivi compresi, qualora ne sussista la necessità, altri locali in uso ai medesimi ed ai dipendenti dell'Ufficio oggetto dell'accertamento. Si autorizza altresì la polizia giudiziaria a procedere alla ricerca delle prove sui supporti informatici, ivi compresi telefoni cellulari e ogni altro dispositivo elettronico in uso personale o di proprietà dell'amministrazione.

Si autorizza inoltre la perquisizione personale dei soggetti interessati qualora vi sia fondato motivo di ritenere che gli stessi – per eludere la giustizia – celino o possano celare ovvero tentino di distruggere prove necessarie all'accertamento della verità.

La perquisizione potrà essere altresì estesa sui mezzi di cui gli imputati avessero la disponibilità in Vaticano e nelle sue pertinenze funzionali

Si dispone infine che, all'atto dell'incombente istruttorio, a richiesta degli Ufficiali di P.G. operanti siano fornite le credenziali di accesso ai vari sistemi elettronici-informatici potendo contenere i medesimi informazioni afferenti la sicurezza e l'integrità dello Stato.

Dispone il sequestro di quanto di interesse mandandone a personale del Corpo della Gendarmeria la conservazione. La medesima polizia giudiziaria individuerà inoltre, eventualmente, il custode giudiziale delle cose e degli ambienti che dovessero essere conservati.

Delega il Comandante del Corpo della Gendarmeria ed Ufficiali di P.G. dipendenti all'esecuzione del presente atto.

SCV, 16 giugno 2017

IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA
(Prof. Avv. Gian Piero Milano)

IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA AGGIUNTO
(Prof. Avv. Roberto Zannotti)